

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, ha recepito il disegno di legge approvato, nella VII legislatura, dal Senato (atto n. 1296) il 5 dicembre 1978, fatta eccezione per l'articolo 6. Il disegno di legge fu trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 6 dicembre 1978, dove prese il numero 2584. Il motivo che indusse il Governo ad emanare il decreto-legge n. 814 fu il mancato esame da parte dell'Assemblea della Camera, per ragioni tecniche, di quella proposta di legge, peraltro già approvata in sede referente dalla VII Commissione (Difesa) nella seduta del 20 dicembre 1978, prima della scadenza del 31 dicembre 1978. Successivamente, alla Camera dei deputati, l'iter del disegno di legge non si è potuto concludere a causa della sopravvenuta crisi governativa e della fine della legislatura.

Sono rimaste quindi escluse dalla nuova normativa — rispetto a quella contenuta nel disegno di legge approvato dal Senato — le

disposizioni a carattere interpretativo della legge n. 804 del 1973 ed altre concernenti particolari benefici di promozione alla vigilia.

Per ragioni di equità, con particolare riferimento ai contenuti di cui all'articolo 2, secondo comma, delle leggi n. 496 del 1974, n. 205 del 1976 e n. 932 del 1977, delle quali beneficiano soltanto i tenenti colonnelli dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza, rendiamo giustizia a chi ha già tanto sofferto moralmente ed economicamente nello svolgimento della carriera. Basti pensare al fatto che taluni ufficiali giunsero al grado di tenente colonnello dopo trent'anni e più trascorsi nei gradi intermedi, con prevalenza di stasi in quelli di ufficiale inferiore, dove i più fortunati hanno raggiunto la punta massima di venticinque anni prima di essere promossi al grado di maggiore! Da qui la prova, d'altronde già verificata ed acquisita in altri atti parlamentari, che l'essere stato o meno valutato per l'avanzamento non rappresenta ti-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tolo di merito o di demerito, bensì una circostanza del tutto aleatoria.

Per quanto precede si ritiene opportuno e necessario ripresentare l'articolo 6 del disegno di legge n. 2584, nel testo già approvato dal Senato nella scorsa legislatura, e chiedere l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento del Senato.

Nel sottoporre alla vostra attenzione il presente disegno di legge, auspicandone la

sollecita approvazione, abbiamo necessariamente ponderato l'onere relativo.

In considerazione che la copertura totale del disegno di legge n. 2584 comportava un onere valutato per l'esercizio finanziario 1979 in 334 milioni di lire e che la legge 19 febbraio 1979, n. 52, assorbì 220 milioni, l'onere derivante dall'approvazione del presente disegno di legge ammonterà per differenza a 114 milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo ed il secondo periodo del primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 6 gennaio 1974, sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. A decorrere dalla stessa data i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non promossi nella predetta posizione di "a disposizione" ».

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, senza essere stati ancora compresi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, cessino dal servizio per limiti di età, invalidità o decesso, purchè abbiano maturato almeno trent'anni di servizio militare effettivo comunque svolto e almeno quattro anni di permanenza nel grado rivestito. Il conferimento del grado superiore è condizionato al giudizio di idoneità espresso, secondo le norme in vigore, dalla competente commissione di avanzamento.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli ufficiali già promossi al grado superiore nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo-

dificazioni, abrogato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi 10 ottobre 1974, n. 496, e 12 aprile 1976, n. 205, in contrasto con il presente articolo.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1979 in 114 milioni di lire, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.